

# 1

Gennaio 2020

Sistema **Frizzera24**

Il Sole **24 ORE**

[www.gcbdigital.com](http://www.gcbdigital.com)

Periodico mensile / Anno XVII / n. 1  
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

# GCB

## Guida alla Contabilità & Bilancio

**Cessione del diritto di superficie: l'Agenzia interpreta i principi contabili**

---

**Deducibilità Irap dei componenti non imputati al conto economico**

---

**Indicatori aziendali rilevanti nelle operazioni di finanza alternativa**

---

**Interessi passivi e attuazione della direttiva Atad**

---

Risoluzione 29 ottobre 2019, n. 91/E  
D.M. 8 giugno 2011  
D.M. 3 agosto 2017

**Marco Piazza**

Dottore commercialista e Professore  
a contratto presso l'Università Cattolica  
di Milano

# Ias-Ifrs: la deducibilità Irap dei componenti non imputati al conto economico

Gli interessi passivi relativi ai titoli cosiddetti "Additional Tier 1" emessi dalle banche con finalità di rafforzamento patrimoniale, pur essendo deducibili ai fini Ires, per effetto del chiaro disposto dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 e dell'art. 2, comma 22, del D.L. n. 138/2011<sup>[1]</sup> (ris. n. 30/E del 2019),<sup>[2]</sup> **non sono deducibili ai fini Irap.**

Questa è l'opinione dell'Agenzia delle Entrate espressa nella **ris. n. 91/E del 2019, non unanimemente condivisa.**

Al di là del caso molto particolare – certamente non di interesse generale – degli **strumenti finanziari ibridi di patrimonializzazione**, la risposta induce a ulteriori riflessioni sulla portata dell'**art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011**, che, nella versione vigente,<sup>[3]</sup> recita: «I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Oci), concorrono alla formazione della base imponibile Irap al momento dell'imputazione a conto economico. Se per

Una recente **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate**, riguardante la **rilevanza ai fini Irap degli interessi passivi relativi a strumenti finanziari ibridi di patrimonializzazione**, offre lo spunto per qualche riflessione sull'interpretazione dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, che regola, fra l'altro, la **rilevanza ai fini Irap dei componenti del valore della produzione non imputati al conto economico.**

*tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico», la rilevanza ai fini Irap «è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura».*

## Le regole vigenti fino alle modifiche introdotte con il D.M. 3 agosto 2017

Nella versione vigente fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2017 (di modifica del D.M. 8 giugno 2011), l'art. 2, comma 2, recitava: «I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Oci), concorrono alla formazione della base imponibile Irap al momento dell'imputazione a conto

1. L'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 dispone che: «1) Indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano: a) similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico; b) similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico. 2) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 109 del testo unico (deduzione extracontabile dei costi che pur non risultanti da conto economico sono deducibili per disposizione di legge.». L'art. 2, comma 22, del D.L. n. 138/2011 dispone – con specifico riferimento agli strumenti finanziari ibridi di patrimonializzazione – che le relative remunerazioni sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente, fermi restando i limiti di deducibilità dell'art. 96 del testo unico (non applicabile agli intermediari finanziari) e dell'art. 109, comma 9, secondo cui la parte di remunerazione che rappresenta partecipazione agli utili dell'emittente non è deducibile essendo assimilata a un dividendo.

2. Si veda M. Piazza, "Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione in bilancio e in dichiarazione" in Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 4/2019, pag. 7 e, in particolare, L. Miele – G. Russetti, "Ibridi di patrimonializzazione fiscalmente assimilati alle obbligazioni", Eutekne.Info del 28 febbraio 2019; R. Parisotto, "Variazione di valore degli strumenti finanziari convertibili applicabile a tutte le imprese", in il fisco n. 31/2019; V. Russo, "Titoli atipici: regime Irap in cerca di conferme", in Corriere Tributario, n. 10/2019.

3. Efficace dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2017.

economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al decreto Irap indipendentemente dall'imputazione a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Oci)».

La formulazione del secondo periodo del comma 2 aveva destato diverse perplessità testimoniate dal dibattito sorto a proposito dei costi accessori agli aumenti di capitale, che, in base allo Ias 32, sono imputati a riduzione del patrimonio e non a conto economico.

In primo luogo, si dovevano (e si devono tuttora) **individuare i componenti per i quali, in base ai principi contabili internazionali, non è mai prevista l'imputazione a conto economico.**

Si tratta di:

1) alcuni componenti indicati nel prospetto dell'*Other comprehensive income* (Oci):

- › le valutazioni conseguenti all'adozione del cd. *re-valuation model* per le immobilizzazioni materiali (Ias 16) e immateriali (Ias 38);<sup>[4]</sup>
- › gli utili e le perdite attuariali relativi a piani a benefici definiti in favore dei dipendenti (Ias 19);<sup>[5]</sup>
- › le plusvalenze e minusvalenze sugli strumenti di *equity* iscritti al Fvtoci;<sup>[6]</sup>
- › la parte di oscillazione di *fair value* delle passività valutate al Fvtpl per opzione riferibile alle variazioni del merito creditizio dello stesso debitore, per le quali, peraltro, l'art. 4, comma 2, del D.M. 10 gennaio 2018 stabilisce espressamente la rilevanza ai fini Irap nel momento dell'imputazione a Oci;<sup>[7]</sup>

2) alcuni componenti imputati direttamente a patrimonio netto senza essere rilevati neanche in Oci. Si tratta innanzi tutto delle poste che gli Ias qualificano come afferenti ad apporti o restituzioni dei conferimenti ai soci. Per esempio:<sup>[8]</sup>

- › i *warrant* scorporati dall'impresa emittente e iscritti direttamente a *equity* (Ias 32 AG31);
- › le correzioni di errori (Ias 8);
- › le spese accessorie a operazioni di aumento di capitale (Ias 32).

A questa casistica si può aggiungere il caso delle remunerazioni degli strumenti finanziari ibridi di patrimonializzazione oggetto della ris. n. 91/E in commento.

In secondo luogo, era necessario **stabilire quali disposizioni del decreto Irap fossero applicabili, caso per caso.**

A questo proposito, è apparso subito evidente<sup>[9]</sup> come la norma previgente creasse una **discriminazione fra imprese industriali e commerciali** (art. 5 del decreto Irap) e **intermediari finanziari** (art. 6 del decreto stesso). Mentre per le prime era, per esempio, pacifico che i costi accessori ad aumenti di capitale fossero deducibili anche se imputati direttamente a decremento del patrimonio, per i secondi la deducibilità risultava negata, dato che l'art. 6 del decreto subordina la rilevanza dei componenti positivi e negativi del valore della produzione alla circostanza che siano contemplati nello schema di conto economico della Banca d'Italia che non comprende questo genere di spese.

L'esistenza di questa discriminazione è stata confermata dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria. Infatti:

- › in risposta a un interpello presentato da un'impresa industriale,<sup>[10]</sup> è stato confermato che «Per stabilire la rilevanza fiscale dei componenti imputati a patrimonio netto "secondo le disposizioni di cui al decreto Irap" è necessario verificare che gli stessi rientrino in una delle voci di conto economico richiamate dall'art. 5, comma 1, del decreto Irap secondo la disciplina prevista nei principi contabili nazionali,

4. Assonime, circ. n. 8/2018, nota 3.

5. Si veda la nota 4.

6. Assonime, circ. n. 12/2019, par. 3.1.

7. Assonime, circ. n. 12/2019, par. 3.2.

8. Assonime, circ. n. 8/2018, nota 3.

9. Assonime, "Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese Ias adopter", pubblicata ancor prima dell'emanazione del D.M. 8 giugno 2011, par. 6.10.

10. Interpello n. 954-715/2015.

coerentemente con quanto previsto dal citato comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Nel caso in esame, gli oneri sostenuti per un'operazione di aumento del capitale rientrerebbero, per un soggetto che utilizza i principi contabili nazionali, tra quelli della produzione di cui all'art. 2425 del codice civile e, di conseguenza anche per la società che adotta i principi Ias/Ifrs assumono rilevanza Irap nel periodo di imputazione a patrimonio netto»;

- › in risposta ad analogo interpello presentato da una banca, è stato risposto<sup>11</sup> che, essendo i costi accessori all'aumento di capitale «non espressamente contemplati in alcuna delle voci del conto economico richiamate dall'art. 6, comma 1, del decreto Irap, (...) gli stessi non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta».

### **Modifiche del D.M. 3 agosto 2017; costi accessori agli aumenti di capitale e interessi dei titoli Additional Tier 1**

La nuova versione dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 risolve il problema - sopra accennato - della discriminazione degli intermediari finanziari. Ora infatti i componenti per i quali non è mai prevista l'imputazione al conto economico sono deducibili se lo sono i componenti imputabili al conto economico aventi la medesima natura.

Con specifico riferimento ai costi accessori per aumento di capitale, per esempio, l'Assonime<sup>12</sup> osservava che «la nuova disposizione fornisce un fondamentale contributo per la soluzione di questa problematica stabilendo che il regime fiscale dei componenti imputati a patrimonio netto/Oci viene comunque a dipendere dalle regole classificatorie dei componenti rilevati a conto economico aventi la medesima natura. In quest'ottica, dunque, anche le banche e gli enti finanziari, alla luce della novità in commento, dovrebbero poter dedurre le spese accessorie alle operazioni di aumento di capitale in considerazione del fatto che i costi in questione hanno la medesima natura degli oneri che, in base agli

stessi Ias e allo schema di conto economico bancario, sono destinati a confluire in voci ricomprese nella base imponibile Irap».<sup>13</sup>

La tesi è stata confermata dall'Amministrazione finanziaria,<sup>14</sup> la quale:

- › in primo luogo, ricorda che, «alla luce della ricordata nuova formulazione dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, al fine di verificare la rilevanza ai fini Irap di tali componenti, è necessario indagarne la "natura". Infatti, nella relazione al D.M. 3 agosto 2017, si legge che la norma è intervenuta a "precisare che, al fine di individuare il corretto regime fiscale di un determinato componente di reddito, in assenza dell'imputazione a conto economico per effetto dell'applicazione degli Ias/Ifrs, è necessario indagarne la "natura". A tal fine, vanno, in primo luogo, analizzate le indicazioni contenute nello Ias/Ifrs di riferimento e, nel caso in cui non vi siano informazioni sulla natura del componente, in accordo con le indicazioni contenute nello Ias 8, è possibile fare riferimento al corrispondente principio contabile nazionale»;
- › poi, riferendosi al caso specifico dei costi accessori ad aumento di capitale sostenuti da una banca, afferma di ritenere che, «trattandosi di oneri che, "per natura", se imputati a conto economico assumerebbero rilevanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto Irap, (...) gli stessi concorrano alla determinazione del valore della produzione netta».

Tuttavia il nuovo art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 **non risolve tutti i problemi**. Si limita infatti a cambiare l'oggetto del problema, che ora è **individuare i componenti imputati al conto economico che abbiano la medesima natura** di quelli per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico.

Tornando al caso dei titoli **"Additional Tier 1"** oggetto della risoluzione in commento, si deve considerare che **possono avere diversa natura**, a seconda dell'**angolo di visuale** da prendere in considerazione.

- a) Se si considerasse la loro natura strettamente

11. Interpello n. 954-387/2012.

12. Assonime, circ. n. 8/2018, par. 1.1.1. Si veda anche G. Albano - M. Bettarini, "Diretta imputazione a patrimonio: rilevanza fiscale per i soggetti Ias adopter", in *Corriere Tributario* n. 15/2018. Nello stesso senso Consorzio Studi e ricerche fiscali, circ. n. 1/2019, par. 1.4.

13. Per i soggetti industriali Ias adopter occorre procedere alla riclassificazione dei componenti di bilancio nello schema dell'art. 2425 c.c. ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto Irap, secondo cui «per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1».

14. Interpello n. 956-847/2018.

giuridica,<sup>15</sup> non vi sarebbe dubbio che non si tratti di strumenti di capitale, in quanto non rappresentano una partecipazione al capitale dell'emittente;<sup>16</sup> quindi, utilizzando come criterio la "natura giuridica", non si tratterebbe di titoli suscettibili di generare utili (non deducibili dall'emittente), ma di altri componenti negativi di reddito (deducibili).

b) Se si considerasse la loro natura economica, si dovrebbe ammettere che si tratti effettivamente di ibridi, in quanto:

- › la loro remunerazione non consiste in una partecipazione agli utili dell'emittente (e quindi non dovrebbe essere assimilata a un dividendo), ma in una percentuale del capitale investito (un interesse);
- › sia il diritto alla remunerazione, sia quello al rimborso del capitale sono subordinati al non verificarsi di determinati eventi che riguardano la patrimonializzazione dell'ente, il che li renderebbe più simili a strumenti di capitale.

La scelta dell'Oic 32 è di **fare prevalere la partecipazione dell'investitore al rischio d'impresa**, piuttosto che di dare rilevanza al fatto che la remunerazione non sia costituita da una ripartizione dell'utile.

Tuttavia questa soluzione – di carattere meramente contabile – **non dovrebbe, di per sé, indurre a concludere che le remunerazioni dei titoli Additional Tier 1 abbiano la natura di "titoli di capitale" e non di titoli di debito**. Nel seguito si cercherà di motivare questo convincimento.

#### Perplessità sulla risoluzione n. 91/E del 2019

La ris. n. 91/E del 2019 afferma, in estrema sintesi, che:

- › siccome **gli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 sono qualificati dallo Ias 32 come "strumenti di capitale"**,
- › lo Ias 32 qualifica lo strumento finanziario come "strumenti di capitale"

- › e lo stesso principio contabile dispone che **la remunerazione collegata agli strumenti di capitale deve essere contabilizzata fra gli utili, le remunerazioni degli strumenti ibridi - nell'ambito dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 - non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap.**

La motivazione sembra basarsi su una tautologia.

È possibile che, pur nella sua stringatezza, la risoluzione si basi sull'applicazione della relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, che, come già detto, chiarisce che si è inteso precisare che, al fine di indagare la **natura del componente di reddito** (o del valore della produzione), «*vanno, in primo luogo, analizzate le indicazioni contenute nello Ias/Ifrs di riferimento e, nel caso in cui non vi siano informazioni sulla natura del componente, in accordo con le indicazioni contenute nello Ias 8, è possibile far riferimento al corrispondente principio contabile nazionale*».

È evidente però che, per indagare la natura, non si può fare riferimento alla collocazione del componente in una voce del conto economico o del patrimonio, perché, così facendo, gli intenti dell'art. 2, comma 2, sarebbero del tutto vanificati. Probabilmente ciò che si rende necessario è **distinguere**:

- › i componenti che, secondo gli Ias, hanno una **intrinseca natura reddituale**, ma che, invece di essere contabilizzati "per natura", sono contabilizzati "per destinazione" (o nel prospetto Oci) al solo scopo di rendere più efficace la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale-finanziaria dell'entità
- › dai componenti che, per gli Ias, **non hanno del tutto natura reddituale**.

Per esempio, tornando ai costi accessori agli aumenti di capitale, lo Ias 32, al par. 37, afferma che «*un'entità tipicamente sostiene vari costi nell'emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti all'Autorità di regolamentazione, importi*

15. È stato a proposito (si ritiene correttamente) osservato che «la "natura" dei componenti di reddito dei quali deve essere stabilita l' analogia con la remunerazione degli strumenti ibridi di capitale dovrebbe essere intesa nella propria accezione giuridica, indipendentemente dalla qualificazione contabile attribuita allo strumento finanziario. In particolare, la remunerazione prevista dagli strumenti ibridi non rappresenta una quota di partecipazione agli utili, né lo strumento finanziario da cui tale remunerazione promana può definirsi una quota di partecipazione al capitale dell'emittente». Si veda G. Manguso, "Ai fini Irap remunerazioni degli strumenti ibridi assimilate agli interessi passivi", in *Eutekne.Info* del 26 ottobre 2018.

16. Sotto questo aspetto, per esempio, i principi contabili nazionali sono trancianti, solo le partecipazioni, intese come "investimenti nel capitale di altre imprese" (v. par. 4 dell'Oic 21) sono disciplinate dal principio contabile 21 "Partecipazioni".

*pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un'operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all'operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un'operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.*

In sostanza, non si nega che i costi di transazione abbiano natura di costi, ma si preferisce contabilizzarli in diminuzione del patrimonio netto per la loro stretta riferibilità all'operazione sul capitale. Tanto è vero che – come osserva l'Assonime nella sua Guida – se l'operazione sul capitale viene abbandonata, i costi sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

Analogo ragionamento dovrebbe essere fatto, si ritiene, per gli strumenti ibridi.

#### Lo Ias 32:

- › da un lato, al par. 11, definisce strumento rappresentativo di capitale «qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le sue passività», senza dare alcuna importanza alle modalità di determinazione delle relative remunerazioni;
- › dall'altro, per quanto riguarda le relative remunerazioni, **non nega** la loro natura di dividendi o interessi, ma, a seconda dei casi, detta particolari criteri di contabilizzazione in funzione della circostanza che siano relativi a strumenti di capitale o di debito. Infatti il par. 36 dello Ias 32 dispone che «la classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale determina se gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili connessi a tale strumento sono rilevati come proventi o oneri nel prospetto di conto economico complessivo».

La circostanza quindi che la remunerazione sia riferita a uno strumento di capitale, anziché di debito non incide sulla sua natura, ma sulla sua **contabilizzazione rispettivamente nel patrimonio o nel conto economico**. Può quindi accadere che remunerazioni con natura di dividendi siano contabilizzate come oneri, come pure che remunerazioni con natura di interessi siano contabilizzate come riduzioni di patrimonio.

La **ris. n. 91/E** invece **pare dare rilevanza solo alle modalità di contabilizzazione**.<sup>17]</sup>

La ris. n. 91/E contiene, tra l'altro, un avvertimento che ingenera ulteriori incertezze. Rappresenta che gli effetti della risposta riguardano esclusivamente il trattamento, ai fini Irap, in capo al soggetto emittente, delle remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 «*e non si intendono in alcun modo riferite al trattamento contabile e fiscale dei menzionati strumenti in capo ai sottoscrittori né al trattamento, ai fini Ires, degli strumenti medesimi*».

In attesa di prese di posizioni ufficiali, si dovrebbe ritenere che, dal lato del sottoscrittore, valga in assoluto il principio della diretta derivazione del valore della produzione dal bilancio. Pertanto:

- › per le banche, il provento sarebbe tassabile al 50% in base all'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto Irap;
- › per gli altri intermediari finanziari, sarebbe escluso da imposizione;
- › per le società di partecipazione finanziaria e assimilate (art. 6, comma 9) Ias *adopter*, il provento sarebbe del tutto irrilevante, non essendo contabilizzato come interesse;
- › per le società di partecipazione finanziaria e assimilate (art. 6, comma 9) che adottano i principi contabili nazionali, poiché il provento non potrebbe essere contabilizzato come dividendo (non derivando da un investimento nel capitale di altre imprese), bensì come interesse, assumerebbe piena rilevanza ai fini Irap;
- › per le imprese industriali e commerciali, sarebbe del tutto irrilevante ai fini Irap.

#### Gli strumenti di equity valutati al Fvtoci

L'interpretazione del nuovo art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 coinvolge anche la questione delle plusvalenze e minusvalenze relative ai titoli *equity* valutati in Fvtoci.

Anche queste valutazioni, come si è detto, non sono imputate al conto economico, bensì al prospetto Oci.

La **relazione illustrativa al D.M. 10 gennaio 2018** afferma che, per gli strumenti di *equity*, l'art. 2 del D.M. 8 giugno 2011 dovrebbe operare assumendo che le componenti imputate a Oci abbiano la stessa natura delle componenti che confluiscono nella voce 100

17. L'Assonime, nella circ. n. 8/2019, pag. 51 (precedente alla ris. 91/E) aveva esposto le due possibili tesi in argomento.

del conto economico (Utili/perdite da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva). In quest'ottica, secondo la relazione, le rettifiche valutative imputate a Oci potrebbero considerarsi rilevanti ai fini Irap solo in sede di realizzo e a condizione che il realizzo avvenga mediante cessione verso terzi e non anche per altre vicende estintive (per esempio, rimborso/liquidazione della partecipazione).

Questo percorso interpretativo è stato fortemente criticato in dottrina.<sup>18]</sup>

Il requisito della “medesima natura” dovrebbe riferirsi ai “titoli che presentano le medesime caratteristiche”. Si dovrebbe verificare come sareb-

bero state contabilizzate le relative variazioni di valore, se l'entità non avesse esercitato l'opzione per l'applicazione del *fair value* attraverso l'Oci.

Il titolo sarebbe stato valutato come Fvtpl e i relativi componenti sarebbero confluiti nella voce 110 del conto economico delle banche, voce inclusa nel margine di intermediazione rilevante ai fini Irap. Secondo questa, più logica, interpretazione dell'art. 2, comma 2, del decreto Irap, i componenti valutativi rilevati a Oci sui titoli partecipativi dovrebbero assumere immediata rilevanza fiscale ai fini Irap.

Non risulta che l'Amministrazione si sia ancora espressa sul tema. ●

---

18. *Consorzio Studi e ricerche fiscali*, circ. n. 4/2019, par. 3.1; *Assonime*, circ. n. 12/2019, par. 3.1.